



ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti

CENTRALE ACQUISTI

CONTRATTO

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,
ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), n.3) del D.lgs. 50/2016
per l'acquisizione di Servizi Microsoft:**

- "Servizi di Supporto Microsoft Premier"
- "Microsoft Digital Advisory Services (DAS)"

Via Ciro il Grande, n. 21 – 00144 Roma

tel. +390659054280 - fax +390659054240

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

CONTRATTO

per l'affidamento di

"Servizi di Supporto Microsoft Premier"

e

"Servizi Microsoft Digital Advisory Services (DAS)"

C.I.G. n. [...]

tra

L'INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Ciriaco De Mita, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti dell'INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell'Istituto;

(indicato anche nel prosieguo come l'«**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**»)

e

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...], nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualità di [...] nominato con [...] del [...], trascritto alla Camera di Commercio di [...] il [...];

(indicato anche nel prosieguo come l'«**Appaltatore**»)

(di seguito collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/16.

Premesso che

a) a mezzo di Determina a contrarre n. [...] del [...], adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, l'Istituto ha avviato una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.63, comma 2, lettera b), n.3) del D.lgs. 50/2016 con oggetto la fornitura di **"Servizi di Supporto Microsoft Premier" e "Servizi Microsoft Digital Advisory Services (DAS)"** (da qui in poi, il «Servizio»), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate negli atti di gara e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

- b)** a mezzo di Determina n. [...] del [...] adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, l'Istituto ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, in base all'offerta formulata dal medesimo nei termini indicati nella Lettera di invito, previa verifica della regolarità contributiva, di cui al D.U.R.C. n. [...] del [...] avente validità al [...];
- c)** l'Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- d)** l'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso da parte dell'aggiudicatario dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;
- e)** a mezzo polizza assicurativa emessa in data [...] da [...], sub n. [...] per l'importo di euro [...], l'Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell'Istituto la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
- f)** ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera c) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, l'Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza contributiva dell'Appaltatore, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. n. [...] del [...];
- g)** ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. a), del D.lgs. 50/16, non si applica al presente contratto il termine dilatorio al comma 9 del medesimo articolo;
- h)** le Parti, con il presente contratto (di seguito il «**Contratto**»), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

- «**Affidatario**», «**Aggiudicatario**» o «**Appaltatore**»: il soggetto cui, a seguito dell'aggiudicazione, viene affidato il Contratto in relazione al Servizio in oggetto, all'esito dell'avvenuta selezione ad evidenza pubblica;
- «**Amministrazione Aggiudicatrice**», «**Stazione Appaltante**» o «**Istituto**»: l'INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale, nella veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all'Operatore Economico individuato mediante la presente procedura.

- «**Appalto**» o «**Servizio**»: complessivamente intesa la prestazione di "Servizi di Supporto Microsoft Premier" e "Servizi Microsoft Digital Advisory Services (DAS)", oggetto di procedura;
- «**Indagine di mercato**» «**Fabbisogno Inps**»: indagine di mercato descrittiva e prestazionale, allegata al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- «**Codice**»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»
- «**Contratto**»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento nella procedura in oggetto;
- «**DCRSCUA**»: la Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti dell'INPS, quale articolazione funzionale della Stazione Appaltante che stipula il presente Contratto;
- «**Direttore dell'Esecuzione**»: l'esponente della Stazione Appaltante del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- «**Documento di Gara**»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, compresi la lettera di invito e i relativi allegati, la Relazione tecnica, l'indagine di mercato, il presente Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- «**Filiera delle imprese**»: i subappalti come definiti dall'art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
- «**Lettera di Invito**»: il documento volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'appalto;
- «**Offerente**», «**Concorrente**» o «**Operatore**»: l'impresa o, comunque, l'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha partecipato alla procedura, e che ha presentato la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;
- «**Offerta**»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico (da qui in poi «Offerta Economica»), che l'Operatore economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;

- **«Posta Elettronica Certificata (PEC)»:** il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- **«Responsabile dell'Appaltatore»:** l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi di figura individuata e dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;
- **«Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»:** l'esponente dell'Istituto cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

Allegato "A": Indagine di mercato;

Allegato "B": Lettera di Invito, relativi allegati e risposte ai chiarimenti richiesti dal Fornitore;

Allegato "C": Offerta dell'Appaltatore;

Allegato "D": Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati Personali;

Allegato "E": Addendum relativo alla protezione dei dati personali;

2. Gli atti dell'Istituto prevalgono sui documenti elaborati dall'Appaltatore nei casi di non piena conformità, salvo non prevedano disposizioni migliorative, sempreché accettate dall'Istituto.

Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto)

1. Oggetto del presente Appalto è l'affidamento dei "Servizi di Supporto Microsoft Premier" e dei "Servizi Microsoft Digital Advisory Services (DAS)".
2. I **"Servizi di Supporto Microsoft Premier"** sono costituiti dalle seguenti tre componenti:
 - a) "Supporto Reattivo", che favorisce la continuità operativa con la risoluzione tempestiva dei problemi tecnici aperti (incident);
 - b) "Supporto Proattivo", finalizzato ad erogare attività e procedure best practices in materia di sviluppo, utilizzo e gestione delle specifiche infrastrutture tecnologiche di software Microsoft, supporto all'evoluzione tecnologica delle piattaforme;

- c) "Service delivery management", per il coordinamento del personale tecnico con il fornitore Microsoft al fine di gestire ed indirizzare correttamente l'escalation delle chiamate di supporto Reattivo, pianificare ed ingaggiare le corrette figure professionali per ciascun intervento, verificare e misurare con report periodici l'impiego dei supporti Reattivo e Proattivo.

Nello specifico, le predette componenti vengono rese attraverso i seguenti servizi, remunerati, a canone o a consumo secondo la tabella:

Fabbisogno	Servizio	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Supporto reattivo				
Supporto per la Risoluzione di Problemi legati ai prodotti Microsoft	Premier Support	Compreso nel canone	Compreso nel canone	Compreso nel canone
	Problem Resolution Hours	400h comprese nel canone	400h comprese nel canone	400h comprese nel canone
	Problem Support Assistance	400h comprese nel canone	400h comprese nel canone	400h comprese nel canone
	Third Tier Security Support Exchange Server	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone
	Third Tier Security Support Windows Server	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone
	Third Tier Security Support SharePoint Server	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone
	Third Tier Security Support SQL Server	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone
	Third Tier Security Support System Center	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone
Supporto Proattivo				
Supporto applicativo Application and Design Review Application Code Review Application Performance review Configuration Management Advisory Application Quality \ Testing Application Security Design Review Supporto Dismissione Piattaforme Legacy (EAP, "Vecchia Intranet"), MainFrame Offloading, ecc.) e Verifiche conformità SW Cloud Support and Management	Supporto Designated Support Engineering	1600h a consumo	1600h a consumo	1600h a consumo
Supporto Piattaforma BizTalk	BizTalk Health Check	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone
Infrastruttura SQL	Risk Assessment Program Plus Complex for SQL Server	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone
Infrastruttura SCCM	Risk Assessment Program Plus for SCCM	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone
Infrastruttura Exchange	Risk Assessment Program Plus for Exchange	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone

Infrastruttura SharePoint	Risk Assessment Program Plus for SharePoint	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone
Infrastruttura Host Integration Server	Host Integration Server Health Check	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone
Infrastruttura Active Directory	Risk Assessment Active Directory	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone	1 attivazione compresa nel canone
Support Delivery Management				
Support Account Management		900h comprese nel canone	900h comprese nel canone	900h comprese nel canone

3. I **"Servizi Microsoft Digital Advisory Services (DAS)"** attengo alle seguenti attività:

- supporto alla definizione delle architetture IT e degli interventi progettuali o di adozione dei tool allineati con le raccomandazioni del produttore;
- supporto alle decisioni strategiche rispetto agli investimenti futuri di medio-lungo periodo attraverso l'accesso ad informazioni connesse allo sviluppo evolutivo dei prodotti (roadmap);
- riduzione dei tempi di messa in produzione delle tecnologie attraverso l'accesso diretto alle architetture di riferimento (reference architecture), alle informazioni relative alla configurazione ottimale delle stesse, attingendo alla base di conoscenza relativa alle installazioni della medesima tecnologia effettuate su scala mondiale, e ai gruppi di prodotto Microsoft la cui interazione deve assicurare un allineamento informativo rispetto alle logiche alla base del disegno e del codice sorgente.

Nello specifico, le predette attività sono rese attraverso l'erogazione dei seguenti "pacchetti di servizio" da erogare su due cicli consecutivi della durata di 18 mesi ciascuno:

Deliverable	Quantità di deliverable previsti per ciascun ciclo di 18 mesi	Numero di Pacchetti DAS Standard necessari per l'erogazione di un deliverable	Totale Pacchetti DAS Standard necessari per ciascun ciclo di 18 mesi	Numero totale di cicli di 18 mesi	Totale Pacchetti DAS Standard per la Fornitura
Envisioning Workshop: sessioni di envisioning e design thinking sugli scenari d'uso, dove partecipano sia utilizzatori del servizio che responsabili del servizio. L'attività rilascia un elaborato, che riporta gli scenari d'uso di alto livello selezionati, le personas ed i processi mappati	1	1	1	2	2

Scenario analysis & prioritization: documento che descrive nel dettaglio uno o più scenari d'uso, le funzionalità richieste e le tecnologie necessarie per implementarli, i vantaggi ottenibili ed i prerequisiti.	1	2	2	2	4
Business Case: documento che riporta in modo quantitativo costi e benefici, ROI e Payback period, relativamente ad una iniziativa che prevede uno o più scenari d'uso.	1	1	1	2	2
Digital maturity model assessment: documento che rappresenta lo stato dell'arte dei sistemi, riportando puntualmente i gap di tipo funzionale, tecnologico ed operativo	3	1	3	2	6
Solution storyboard & narrative: documento di disegno architettuale di alto livello dei singoli progetti focalizzati sulla trasformazione digitale	3	1	3	2	6
Rapid storyboarding & prototyping: prototipo digitale per cui i dati, le funzionalità e le interfacce sono semplificate, sviluppate con l'obiettivo di mostrare l'efficacia di uno o più scenari d'uso.	3	3	9	2	18
Totale					38

4. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali del Servizio sono dettagliatamente descritte nel presente Contratto e nei relativi allegati.
5. Il Servizio, complessivamente inteso, avrà una durata di 36 mesi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione di cui al successivo articolo 4.

6. L'Appaltatore che, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare il Servizio nel termine fissato, può richiederne la proroga, prima della scadenza del termine contrattuale, senza oneri per l'Istituto.
7. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione.
8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4 (Avvio dell'esecuzione del Contratto)

1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del medesimo Contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.
2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale.
3. Il verbale di avvio dell'esecuzione verrà firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.
4. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Istituto per l'avvio dell'esecuzione del Contratto. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell'Istituto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 22.

Art. 5 (Modalità generali di esecuzione del Contratto)

1. Il Servizio verrà svolto presso la Direzione Generale dell'INPS.
2. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Istituto, nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto e in tutti gli allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano quindi a carico dell'Appaltatore i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici.
6. Ove talune prestazioni del presente Contratto debbano essere eseguite presso i locali della Stazione Appaltante, il personale dell'Appaltatore vi accederà nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura della Stazione Appaltante stessa. Sarà onere dell'Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
7. Ove talune prestazioni del presente Contratto debbano essere eseguite presso i locali della Stazione Appaltante, le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del Servizio, da svolgersi presso gli uffici della medesima Stazione Appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli stessi. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto o negli allegati, dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.
8. Ove talune prestazioni del presente Contratto debbano essere eseguite presso i locali della Stazione Appaltante, l'Appaltatore prende atto che, nel corso di tale esecuzione, gli uffici o strutture della medesima Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale di quest'ultima e/o da terzi autorizzati. L'Appaltatore dovrà, pertanto, eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.
9. Per tutta la vigenza contrattuale, l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto un numero di telefono ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.
10. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire i livelli di servizio contrattualmente previsti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;
 - c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dalla Stazione Appaltante, nell'adempimento delle proprie prestazioni;
 - d) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni

intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;

- e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

11. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
12. L'Appaltatore prende atto e accetta che la prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni dell'ubicazione della sede.
13. L'Appaltatore, ai sensi di legge, sarà responsabile, in via esclusiva, dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da eventuali pretese di terzi.
14. Ai sensi e nei termini di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.C.M. n. 452/97, l'Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa. L'Appaltatore assume, inoltre, l'obbligo di tenere indenne l'Istituto da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d'autore o l'uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, l'Appaltatore sarà tenuto comunque a garantire che i servizi non vengano interrotti o sospesi.
15. L'Amministrazione appaltante assisterà l'Appaltatore in relazione all'adempimento da parte di quest'ultimo delle obbligazioni contrattuali. L'Amministrazione appaltante, in particolare, assicurerà all'Appaltatore l'accesso all'hardware, ai relativi programmi e sistemi, eventualmente mediante accesso remoto di dati, salvo che ciò gli sia ragionevolmente impossibile. L'Amministrazione adotterà appropriate misure per la protezione dei dati, particolarmente approntando procedure alternative, salvando i dati, diagnosticando le deficienze, operando verifiche regolari ed adottando altre simili misure.
16. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia agli allegati facenti parte integrante del presente contratto.

Art. 6 (Obblighi dell'Appaltatore)

1. L'Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto e negli allegati.

2. L'Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e negli allegati facenti parte integrante al presente contratto.
3. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio, ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile.
4. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 7 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del Codice civile.
3. L'Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
5. L'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
6. L'Istituto eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dall'Appaltatore.

Art. 8 (Personale impiegato dall'Appaltatore)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente quanto stabilito all'art. 30 comma 3, del Codice e, comunque, tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi

assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
3. Per le prestazioni richieste, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla legge, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Stazione appaltante, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Istituto da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. L'Appaltatore riconosce alla Stazione appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni, anche in caso di nuovi accessi e sostituzioni di personale, che, a seguito di verifica, fossero ritenute dalla Stazione appaltante medesima non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso, l'Istituto ne dà comunicazione via PEC all'Appaltatore, fornendo il dettaglio delle cause di inadeguatezza con evidenze oggettive e chiedendo un confronto sulla questione. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dal predetto confronto, l'Appaltatore procede alla sostituzione delle risorse umane confermate come inadeguate, fornendo risorse con professionalità idonee agli incarichi assegnati e garantendo la continuità del team di lavoro, ferme restando le penali di cui al successivo articolo 13.
6. L'Appaltatore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (Responsabile dell'Appaltatore) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Stazione appaltante. Il Responsabile dell'Appaltatore sarà l'interlocutore della Stazione appaltante per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio.

Art. 9 ("Servizi di Supporto Microsoft Premier")

1. Il servizio "**Supporto Reattivo**" di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera a) sarà erogato mediante chiamata diretta al numero telefonico allo stesso riservato o elettronicamente tramite il sito web Premier Online e dovrà essere disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni alla

settimana, 365 giorni l'anno. L'Appaltatore si impegna ad intervenire ottemperando ai seguenti tempi di presa in carico in relazione ad i livelli di severità definiti:

a) **Livello di Severità 1**, comportante un impatto aziendale irreversibile, con perdita completa di un processo di core business e impossibilità di continuare in modo adeguato il lavoro tali da richiedere un intervento immediato. L'attivazione del servizio potrà avvenire solo via telefono. In caso di attivazione, l'Appaltatore assicura: l'intervento alla prima chiamata entro un'ora o meno; la disponibilità di risorse Microsoft sul sito della Stazione appaltante il più presto possibile; l'assegnazione di un Responsabile delle Situazioni Critiche; l'impegno continuo 24 h per 7gg.; l'escalation rapida in Microsoft ai team dei prodotti; la comunicazione ai dirigenti di alto livello di Microsoft.

b) **Livello di Severità A**, comportante un impatto commerciale critico, con perdita o degradazione significativa dei servizi. L'attivazione del servizio potrà avvenire solo via telefono. In caso di attivazione, l'Appaltatore assicura: l'intervento alla prima chiamata entro un'ora o meno; la disponibilità di risorse Microsoft presso la sede della Stazione appaltante; l'assegnazione di un Responsabile delle Situazioni Critiche; l'impegno continuo 24 h per 7gg.; la comunicazione ai dirigenti di alto livello di Microsoft.

c) **Livello di Severità B**, comportante un impatto commerciale moderato, con perdita o degradazione moderata dei servizi e possibilità di continuare il lavoro in modo meno efficiente. L'attivazione del servizio potrà avvenire via telefono o via web, tramite il sito messo a disposizione dall'Appaltatore. In caso di attivazione, l'Appaltatore assicura: l'intervento alla prima chiamata entro due ore o meno, con impegno solo durante le ore lavorative.

d) **Livello di Severità C**, comportante un impatto commerciale minimo, con funzionamento sostanzialmente nella norma, in alcuni casi con qualche minimo impedimento dei servizi. L'attivazione del servizio potrà avvenire via telefono o via web, tramite il sito messo a disposizione dall'Appaltatore. In caso di attivazione, l'Appaltatore assicura: l'intervento alla prima chiamata in quattro ore o meno, con impegno solo durante le ore lavorative.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Istituto applicherà le penali previste al successivo articolo 13, salvo il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile.
3. In relazione ai livelli di Severità 1 ed A l'Appaltatore si impegna a fornire all'Istituto la massima collaborazione per la gestione dei processi di risoluzione dei problemi. L'Appaltatore avrà cura di portare la problematica all'attenzione del team di prodotto di Microsoft, notificandola ai Senior executive di Microsoft, anche al fine di mantenere il massimo livello di attenzione.
4. Il servizio "**Supporto Proattivo**" di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera b) sarà svolto, di norma, nell'arco temporale dalle ore 09:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali. L'Appaltatore si impegna comunque, in caso di necessità, ad effettuare il servizio di

assistenza telefonica durante le ore notturne, dalle ore 20:00 alle ore 08:00, nonché il sabato ed i giorni festivi.

5. L'Appaltatore si obbliga a prestare il "Supporto Proattivo" previa richiesta dell'Istituto.
6. L'Istituto attiverà il servizio di "Supporto Proattivo" indicando i relativi impieghi presunti della figura professionale richiesta, mediante apposita comunicazione all'Appaltatore, che procederà all'erogazione del servizio entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13.
7. Il **"Service delivery management"** di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera c), verrà erogato al fine di provvedere al coordinamento delle risorse Microsoft nella gestione delle relazioni con l'Istituto in riferimento alla erogazione del Servizio. Sarà cura del "Service delivery management" inviare comunicazione, entro tre giorni dalla richiesta effettuata dall'Istituto, circa le date nelle quali saranno effettuate le attività richieste in relazione ai servizi di Supporto Premier, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 13. Con tale comunicazione, l'Appaltatore comunica, altresì, la pianificazione delle risorse alle attività. Il servizio avrà ad oggetto anche il monitoraggio e la gestione delle chiamate di "Supporto reattivo" (escalation management). Rientra, altresì, nell'ambito del presente servizio l'invio del "Consuntivo Attività", di cui al successivo comma 10.
8. Entro cinque (5) giorni dalla chiusura di ogni attività afferente al "Supporto Reattivo" ed al "Supporto Proattivo", l'Appaltatore dovrà consegnare all'Istituto un **"Rapporto attività"**, contenente la data in cui è stata eseguita l'attività e la descrizione delle prestazioni svolte.
9. L'Appaltatore dovrà, con cadenza trimestrale, provvedere all'invio, via e-mail, del **"Consuntivo Attività"** in relazione a tutte le attività richieste e svolte nell'ambito del "Supporto Reattivo" e del "Supporto Proattivo", nonché delle attività erogate nell'ambito del "Service delivery management". Tale "Consuntivo attività" dovrà essere inviato entro i 10 giorni lavorativi del trimestre successivo a quello di rendicontazione. In caso di ritardo nell'invio, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 13.
10. Con riferimento ai servizi di "Supporto Reattivo", "Supporto Proattivo" e "Service delivery management", la verifica di conformità verrà effettuata sulla base del "Consuntivo Attività" prodotto nel trimestre di competenza, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.
11. L'Istituto si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali.
12. L'Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'Appaltatore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi e all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
13. Nel caso in cui, durante la verifica, vengano rilevate anomalie che, secondo l'Istituto, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e

riprenderà ex novo nel momento in cui l'Istituto riterrà superate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, sarà emessa una penale di cui al successivo articolo 13.

14. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dall'Istituto in sede di verbale di verifica di conformità.
15. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore abbia eliminato i vizi causa dell'esito negativo della verifica di conformità, la stessa verrà ripetuta.
16. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Istituto, ferma restando l'applicazione delle penali all'uopo previste, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 22, nonché dell'art. 1456 c.c.
17. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
18. Conclusa positivamente la verifica di conformità, l'Istituto rilascia il certificato di verifica di conformità, ai sensi del successivo articolo 12.

Art. 10 ("Servizi Microsoft Digital Advisory Services -DAS")

1. Le attività necessarie all'espletamento dei "Servizi Microsoft Digital Advisory Services -DAS" vengono pianificate, in avvio di esecuzione, congiuntamente dall'Appaltatore e dall'Amministrazione e formalizzate in un "**Piano di Lavoro**", che può essere soggetto ad aggiornamenti mensili.
2. L'Appaltatore si obbliga a prestare i "Servizi Microsoft Digital Advisory Services -DAS" previa richiesta dell'Istituto.
3. L'Appaltatore dovrà consegnare all'Istituto il "**Piano operativo**" entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali previste dal successivo articolo 13.
4. L'Appaltatore erogherà i servizi in coerenza con il predetto "Piano operativo", pena l'applicazione delle penali previste dal successivo articolo 13.
5. L'Amministrazione può anche richiedere "Servizi Microsoft Digital Advisory Services -DAS" non pianificati nel "Piano di Lavoro", sempre nei limiti dell'erogazione massima dei servizi; in tal caso l'Appaltatore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto, ad attivarsi entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
6. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato nelle modalità espresse nel presente Contratto e sarà sottoposto all'approvazione dell'Istituto, che ne verificherà il quantitativo nonché il rispetto della qualità dei servizi erogati secondo le prescrizioni dettate dal presente Contratto.
7. L'Appaltatore dovrà con cadenza trimestrale provvedere all'invio tramite e-mail del "**Consuntivo Attività**" in relazione a tutte le attività richieste e svolte nell'ambito dei "Servizi Microsoft Digital Advisory Services -DAS". Tale "Consuntivo attività" dovrà essere inviato entro i 10 giorni lavorativi del trimestre successivo a quello di rendicontazione. In caso di ritardo nell'invio, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 13.

8. La verifica di conformità verrà effettuata sulla base del "Consuntivo Attività" prodotto nel trimestre di competenza, ai sensi dell'art. 102 del Codice.
9. L'Istituto, nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
10. In sede di verifica di conformità, l'appaltatore si impegna a fornire all'Istituto tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell'Istituto.
11. L'Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che l'Appaltatore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi e all'art. 102 del Codice.
12. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l'Istituto, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nel momento in cui l'Istituto medesimo riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, sarà emessa una penale di cui all'articolo 13.
13. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dall'Istituto in sede di verbale di verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore abbia eliminato i vizi causa dell'esito negativo della verifica di conformità, la verifica di conformità verrà ripetuta.
14. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Istituto, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 22, nonché dell'articolo 1456 del Codice civile.
15. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
16. Conclusa positivamente la verifica di conformità, l'Istituto rilascia il certificato di verifica di conformità, ai sensi del successivo articolo 12.

Art. 11 (Governance dell'esecuzione contrattuale)

1. Il controllo contabile dell'esecuzione del presente Contratto è diretto dal R.U.P.
2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il R.U.P. si avvale del Direttore dell'Esecuzione, che accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.
3. Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto è il Dott. [...].
4. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile dell'esecuzione dei servizi del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai

documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento, ognuno per le proprie competenze.

5. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.
6. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 12 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite)

1. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
2. La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell'Esecuzione.
3. All'esito dell'attività di verifica di conformità, il Direttore dell'Esecuzione redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.
4. La verifica di conformità è effettuata in corso d'opera ed in sede di conclusione delle prestazioni del Servizio.
5. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell'Esecuzione dispone che vi si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.
6. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.
7. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
8. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni dell'Appaltatore anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali.
9. All'esito positivo della verifica di conformità, il Direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Art. 13 (Penali)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali.

2. Con riferimento alla componente "**Supporto reattivo**" del Servizio Microsoft Premier:
 - per ogni ora lavorativa di ritardo, per cause direttamente imputabili a Microsoft, nella presa in carico dei problemi identificati con livello di severità 1, l'Istituto si riserva di applicare una penale pari a 1 ‰ (uno per mille) del valore contrattuale netto;
 - per ogni due ore lavorative di ritardo, per cause direttamente imputabili a Microsoft, nella presa in carico dei problemi identificati con livello di severità A, l'Istituto si riserva di applicare una penale pari a 0,8 ‰ (zerovirgolaotto per mille) del valore contrattuale netto;
 - per ogni quattro ore lavorative di ritardo, per cause direttamente imputabili a Microsoft, nella presa in carico dei problemi identificati con livello di severità B, l'Istituto si riserva di applicare una penale pari a 0,6 ‰ (zerovirgolasei per mille) del valore contrattuale netto;
 - per ogni sei ore lavorative di ritardo, per cause direttamente imputabili a Microsoft, nella presa in carico dei problemi identificati con livello di severità C, l'Istituto si riserva di applicare una penale pari a 0,4 ‰ (zerovirgolaquattro per mille) del valore contrattuale netto.
3. Con riferimento alla componente "**Supporto proattivo**" del Servizio Microsoft Premier, l'Istituto si riserva di applicare una penale pari a 0,1 ‰ (zerovirgolauno per mille) del valore contrattuale netto per ogni giorno di ritardo nell'avvio di erogazione del servizio.
4. Con riferimento alla componente "**Service delivery management**" del Servizio Microsoft Premier:
 - per ogni giorno lavorativo di ritardo, per cause direttamente imputabili a Microsoft, rispetto alle date di intervento concordate e pianificate, l'Istituto si riserva di applicare una penale pari a 0,1 ‰ (zerovirgolauno per mille) del valore contrattuale netto;
 - per ogni giorno lavorativo di ritardo, per cause direttamente imputabili a Microsoft, nell'invio del "Rapporto attività" e del "Consuntivo attività", l'Istituto si riserva di applicare una penale pari a 1 ‰ (uno per mille) del valore contrattuale netto.
5. Con riferimento ai "**Servizi Microsoft Digital Advisory Services -DAS**":
 - per ogni giorno lavorativo di ritardo, per cause direttamente imputabili a Microsoft, dei termini di consegna del "**Piano operativo**" di cui al precedente articolo 10, comma 2, l'Istituto si riserva di applicare una penale pari a 0,3 ‰ (zerovirgolatré per mille) del valore contrattuale netto;
 - per ogni giorno lavorativo di ritardo, per cause direttamente imputabili a Microsoft, nell'invio del "Consuntivo attività", l'Istituto si riserva di applicare una penale pari a 1 ‰ (uno per mille) del valore contrattuale netto.
 - per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'erogazione delle attività di supporto, così come espressi nel "Piano operativo" approvato, l'Istituto si riserva di applicare una penale pari a 1 ‰ (uno per mille) del valore contrattuale netto.

6. Nel caso di interruzione, per cause imputabili all'Appaltatore, della **verifica di conformità**, di cui ai precedenti articoli 9, comma 14, e 10, comma 13, l'Istituto si riserva di applicare una penale pari a 1 ‰ (uno per mille) del valore contrattuale netto;
7. Nel caso di sostituzione di risorse professionali ritenute inadeguate dall'Istituto, ai sensi del precedente articolo 8, comma 5, quest'ultimo si riserva di applicare una penale pari a 0,1 ‰ (zerovirgoauno per mille) del valore contrattuale netto per ogni risorsa confermata inadeguata post confronto tra le parti;
8. La somma massima delle penali non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale del Lotto.
9. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.
10. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo articolo 22, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
11. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
12. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale quest'ultimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
13. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera e) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
14. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora l'Istituto, ex art. 1252 del Codice civile, a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
15. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 14 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

1. Il valore complessivo del contratto è pari a € [...], (euro [...]), IVA esclusa, come risultante dall'Offerta economica formulata dall'Appaltatore.

2. Il corrispettivo per i **"Servizi di Supporto Microsoft Premier"** è complessivamente pari ad € [...], (euro [...]), IVA esclusa, come risultante dall'Offerta economica formulata dall'Appaltatore, così ripartito:
 - € [...] euro Iva esclusa pari al 30% dell'importo del servizio Premier quale canone di attivazione;
 - € [...] (euro [...]) Iva esclusa: componente a canone da corrispondere in rate trimestrali posticipate;
 - fino ad un massimo di € [...] (euro [...]) IVA esclusa per la componente "a giornate" da consuntivare trimestralmente.
3. Il corrispettivo per i **"Servizi Microsoft Digital Advisory Services (DAS)"** è complessivamente pari ad € [...], (euro [...]), IVA esclusa, come risultante dall'Offerta economica formulata dall'Appaltatore, così ripartito:
 - € [...] (euro [...]) Iva esclusa: componente a canone da corrispondere in rate trimestrali posticipate per ciascun "pacchetto" attivato;
4. Stante la durata dell'affidamento, non si procederà alla revisione periodica dei corrispettivi.
5. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell'art. 26 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell'A.N.A.C. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di *prestazioni di natura intellettuale*.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel presente contratto e dagli allegati nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
7. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del Contratto.
8. Il pagamento avverrà dietro emissione delle fatture elettroniche, trimestrali posticipate rispetto alle competenze maturate, secondo il piano di fatturazione concordato, previa verifica di conformità di cui all'articolo 12. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.lgs. 231/02. In particolare, per esigenze dell'Istituto, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, il pagamento avverrà entro 60 giorni dall'emissione di ciascuna fattura.
9. Il pagamento della fattura è subordinato:

- a. alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
 - b. alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
 - c. all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
10. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio prestato e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, tramite SDI, alla Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, usando il codice univoco IPA: UF5HHG.
11. Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629 lett. b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i., come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'IVA sulle fatture a cura dell'Istituto. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare nel campo "esigibilità IVA" il carattere previsto dalla procedura SDI per indicare la scissione dei pagamenti.
12. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
13. Ove corredate dai dettagli richiesti, l'Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso [...] Filiale di [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del 13 agosto 2010.
14. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, i soggetti delegati alla movimentazione del suddetto conto corrente sono:
- [...] C.F. [...]
 - [...] C.F. [...]
15. In riferimento ai commi 13 e 14 del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
16. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.

17. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 del Codice civile, quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.

Art. 15 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie)

1. In base ai principi di cui al Codice civile ed alle leggi applicabili, l'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
3. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
4. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l'Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Istituto medesimo per cause direttamente riconducibili alle attività dell'Appaltatore.
5. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all'Istituto una garanzia ai sensi dell'art. 103 del Codice come indicato nella lettera e) delle premesse del presente Contratto dell'importo di euro [...], rilasciata da [...] in data [...], ed avente scadenza al [...].
6. L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.
8. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale

applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

9. L'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

Art. 16 (Brevetti industriali e diritti d'autore)

1. L'Appaltatore garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei sistemi impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto, nonché la loro piena efficienza e l'inesistenza di vizi.
2. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di tenere indenne l'Istituto da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali.
3. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d'autore o l'uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, l'Appaltatore sarà tenuto, comunque, a garantire che il Servizio non venga interrotto o sospeso.

Art. 17 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione del Servizio a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:
 - a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
 - b) le prestazioni già effettuate;
 - c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
 - d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
2. Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Servizio o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità. Se l'Istituto si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso, viene redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dell'Esecuzione, inviato al R.U.P. con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Ove, successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
7. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
8. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne dà avviso all'A.N.A.C.
9. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

Art. 18 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)

1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal R.U.P. dall'Istituto, in conformità alle modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante e previo ausilio e/o proposta dal Direttore dell'esecuzione;
2. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. Nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del Codice, in particolare:

- il Contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente Contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
 - a seguito della modifica del Contratto, l'Istituto ne darà pubblicità a livello nazionale.
4. Nei casi di cui all'art. 106, commi 1, lett. b), e 2, del Codice, l'Istituto comunicherà all'A.N.A.C. le modificazioni apportate al Contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso, l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Art. 19 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, l'Aggiudicatario non si avvarrà del subappalto, di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 20 (Recesso)

1. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, in tutto o in parte, a proprio insindacabile giudizio e per motivi interni anche di sola opportunità. In caso di recesso, l'Istituto riconoscerà all'Appaltatore quanto previsto dall'art. 109 del Codice.
2. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del citato articolo 109 del Codice, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'Esecuzione, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 4.
3. L'Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da un formale preavviso all'Appaltatore da darsi, mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, entro un termine non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

Art. 21 (Certificato di ultimazione delle prestazioni)

1. A seguito di apposita comunicazione, da parte dell'Appaltatore, dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, firmato dal Direttore

dell'Esecuzione medesimo e dall'Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.

Art. 22 (Risoluzione del Contratto)

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.
2. Quando il Direttore dell'Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile Unico del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni alla Stazione Appaltante. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. La Stazione Appaltante nel comunicare, mediante PEC o Raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. Il Direttore dell'esecuzione procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione e ammesso in contabilità e quanto previsto nel presente Contratto e relativi allegati; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Contratto e relativi allegati.

7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Servizi, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del Codice.
8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Istituto provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 23 (Clausole risolutive espresse)

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
 - b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
 - c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - e) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal "*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale*", ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - f) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
 - g) affidamenti di subappalti;
 - h) esito negativo della verifica di conformità definitiva;
 - i) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
 - j) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto;

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.
4. Il presente Contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione Consip avente ad oggetto Servizi comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012.
5. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
 - a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 7;
 - b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;
 - c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche

se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/10;

- e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito alla presente procedura;
- f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;
- c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a) indicare il C.I.G. della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 25 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:
 - a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2 comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
 - b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
 - c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 26 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in legge 90/13, l'Istituto verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., in occasione di ogni pagamento, sia in corso d'opera che a saldo finale.
9. Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 24.
10. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
11. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore medesimo, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, quest'ultimo sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.
12. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

Art. 27 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore)

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Affidatario, impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo

corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

2. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, l'Appaltatore fatturerà l'importo con una decurtazione dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); la somma di tali decurtazioni viene svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, la Stazione Appaltante invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Affidatario del Contratto.

Art. 28 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati il Dott. [...] in forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell'Esecuzione, e il Dott. [...] in qualità di Responsabile per l'Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo *e-mail* ai seguenti indirizzi:

per l'Appaltatore

[...]

Via [...]

Alla c.a. Dott. [...],

PEC [...]

e-mail: [...]

per l'Istituto

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Via Ciriaco De Mita, n. 21, 00144 - Roma

Alla c.a. del

Dott. [...],

PEC [...]

e-mail [...]

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano, mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.
4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 29 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 30 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 31 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali») e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione dei Lavori, si precisa che:
 - a) titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è [...] in qualità di R.U.P.;
 - b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art.53, comma5, lett.a), del D.lgs. 50/2016;
 - c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 196/03 e all'art. 4, comma 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati,

e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;

e) i dati possono essere portati a conoscenza delle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:

- chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;

h) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto e reperibile sul sito istituzionale.

2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (RGPD), del D.lgs. 196/03, del D.lgs. 101/2018 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa

emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.


4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
5. L'Appaltatore riveste espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali ed è nominato attraverso l'atto di designazione di cui all'allegato [...] del presente Contratto. L'appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, contributi, imposte e quant'altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo d'appalto.
6. Salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del presente contratto, le Parti si danno atto che il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal Fornitore in qualità di Responsabile al trattamento secondo quanto previsto nel documento "Servizi Professionali Microsoft – Addendum" relativo alla Protezione dei dati personali ivi allegato per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 32 (Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni di tutti gli atti redatti dall'Istituto, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

L'APPALTATORE



L'ISTITUTO



Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: *Art. 6 (Obblighi dell'Appaltatore), Art. 7 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti), Art. 12 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite), Art. 13 (Penali), Art. 14 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 15 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie), Art. 17 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto), Art. 18 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia), Art. 19 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto), Art. 20 (Recesso), Art. 22 (Risoluzione del Contratto), Art. 23 (Clausole risolutive espresse), Art. 24 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 25 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera), Art. 26 (Lavoro e sicurezza), Art. 27 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore), Art. 28 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto), Art. 32 (Varie).*

L'APPALTATORE

